




Esportare prodotti agroalimentari in Brasile





Data la sensibilità e la complessità degli argomenti trattati, si ritiene opportuno segnalare che le informazioni contenute in questa scheda sono tratte da fonti ritenute attendibili e aggiornate a ottobre 2014. Tuttavia, essendo soggette a possibili modifiche e integrazioni periodiche da parte degli organismi di riferimento, si precisa che le stesse non hanno carattere di ufficialità, bensì valore meramente orientativo. Pertanto, il loro utilizzo da parte del lettore nello svolgimento della propria attività professionale richiede una puntuale verifica presso le autorità e gli organismi istituzionalmente competenti nelle materie di riferimento.



Indice

1. Gli scambi commerciali con il Brasile	4
2. Normativa brasiliana del settore agroalimentare	5
2.1 Sistema di allerta	5
2.2 Etichettatura dei prodotti alimentari	6
3. Procedure per l'esportazione	6
3.1 Animali, prodotti agricoli e prodotti di origine animale	8
3.2 Bevande	9
3.3 Cioccolato e prodotti a base di cioccolato	10
3.4 Materiali d'imballaggio in legno grezzo	11
4. Analisi	12

1. Gli scambi commerciali con il Brasile

Negli ultimi anni lo sviluppo costante del mercato brasiliano – oggi costituito da 200 milioni di consumatori - ha reso tale Paese una delle realtà più interessanti per l'esportazione di generi alimentari. L'attuale situazione economica brasiliana non rende però particolarmente agevole la commercializzazione di alimenti e bevande provenienti dall'estero.

L'Italia anche nel 2013 ha aumentato le esportazioni di prodotti agroalimentari in Brasile, con un incremento del 7% circa rispetto al 2012 (fonte: Federalimentare su dati Istat 2013).

I dati del primo trimestre 2014 segnano un incremento rispetto al medesimo periodo del 2013, sia per quanto riguarda i prodotti alimentari (+12,3%), che per quanto riguarda i prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura, mentre nello stesso periodo si registra una flessione nel comparto delle bevande (-11,2%) probabilmente a causa delle barriere doganali che possono rendere complesso e oneroso l'ingresso in Brasile (i dati relativi all'Italia sono pubblicati sul sito ICE).

Tra gli altri settori che in parte risultano penalizzati dalla legislazione locale vi è quello della salumeria.

Per il Piemonte il Brasile rappresenta il diciassettesimo mercato extracomunitario verso cui sono destinate le esportazioni di prodotti alimentari che, nel 2013, hanno raggiunto un valore di 13,8 milioni di euro.

Il Mercosur

Il Mercosur (Mercato Común del Sur) o Mercosul (Mercado Comum do Sul) è un'organizzazione nata nel 1991 da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay con l'obiettivo di creare un mercato comune nell'America latina. Dal 31 luglio 2012 vi fa parte, in qualità di Stato membro, anche il Venezuela, mentre la partecipazione del Paraguay è stata sospesa nello stesso anno. Tra gli Stati associati figurano inoltre la Bolivia, il Cile, il Perù, la Colombia e l'Ecuador. Nonostante l'obiettivo iniziale fosse quello di perseguire il libero scambio tra i Paesi membri attraverso l'abolizione dei dazi doganali e l'istituzione di una tariffa doganale comune nei confronti dei Paesi terzi, esistono, ancora oggi, forti ostacoli protezionistici tra i vari Stati.

Il Mercosur ha emanato varie normative nel settore alimentare come, per esempio, quelle sull'etichettatura e sull'etichettatura nutrizionale obbligatoria, che presentano una notevole complessità, differenziandosi nettamente da quelle di matrice europea e avvicinandosi al modello statunitense. Oltre a queste disposizioni comuni, Brasile, Argentina, Uruguay e Venezuela possiedono svariate norme alimentari di carattere nazionale.

Un'attenta analisi delle norme del Mercosur e del diritto locale è pertanto indispensabile per l'esportazione dei prodotti alimentari in questi Paesi.

2. Normativa brasiliana del settore agroalimentare

La legislazione relativa ai prodotti agroalimentari è consultabile sul sito del Ministero dell'Agricoltura brasiliano:

 <http://www.agricultura.gov.br/legislacao>

dal quale è possibile accedere al Sistema di consultazione della legislazione – Sistema de Consulta à Legislação [Sislegis].

Tra le disposizioni emanate è da segnalare l'instrução Normativa 23, del 2 agosto 2004, nella quale vengono fissati i requisiti fitosanitari per definire le categorie di rischio in fase di importazione dei vegetali e dei prodotti da essi derivati.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Circular DIPOA/SDA 42/2010** in vigore dal 1° aprile 2011, che regola la produzione di alimenti per animali, compresi gli ingredienti e gli additivi usati anche per l'alimentazione umana.
- **Circular 125/98/DCI/DIPOA**, che regola il procedimento per la richiesta di autorizzazione delle etichette relative a prodotti di origine animale importati. In materia è possibile consultare anche gli emendamenti della Circular 416/98/DCI/DIPOA e dal relativo allegato: Regulamento técnico para rotulagem de produto de origem animal embalado.

2.1 Sistema di allerta

Il Ministero dell'Agricoltura brasiliano ha istituito un sistema di allerta rapido in campo agroalimentare, con lo scopo di tutelare i consumatori. Si consiglia di consultarlo prima di procedere con le pratiche di esportazione in modo da verificare eventuali limitazioni. Il sistema si chiama SISAGRO [Sistema de Alerta Rápido Agropecuário] ed è contattabile al seguente indirizzo:

 <http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/SISAGRO.html>

mentre gli allerta si possono consultare sul sito del Ministero dell'Agricoltura:

 <http://www.agricultura.gov.br>

[Selezionare Serviços e Sistemas/ Sistemas / Sistema de Alerta Rápido Agropecuário – SISAGRO]

2.2 Etichettatura dei prodotti alimentari

L'etichettatura dei prodotti alimentari di origine animale è soggetta ai requisiti stabiliti dal Ministero dell'Agricoltura attraverso la Circular **125/98/DCI/DIPOA** (si veda il box riferimenti normativi). Solo le etichette registrate possono essere apposte sui prodotti destinati al mercato brasiliano. Anche per altri alimenti, come ad esempio pasta e olio, è prevista la registrazione dell'etichetta.

Per molti aspetti i requisiti di etichettatura risultano analoghi a quelli stabiliti dalla normativa europea; **l'etichetta del prodotto da esportare deve però recare, in aggiunta:**

- la traduzione del nome del prodotto in lingua portoghese
- il numero di registrazione
- il numero di controllo sanitario dello stabilimento di produzione
- l'indicazione del Paese di origine con il corrispondente aggettivo.

Ulteriori informazioni sulla conservabilità del prodotto possono essere fornite in etichetta secondo quanto previsto dalle disposizioni del Sistema di Informazioni Generali del Servizio di Ispezione Federale (Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal – SIG SIF):



<http://www.agricultura.gov.br/>

(Selecionar Serviços e Sistemas/Sistemas/Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal – SIG SIF)

Per quanto riguarda la dichiarazione nutrizionale, il Brasile si ispira alle regole del mercato statunitense stabilite dalla Food and Drug Administration (si veda la scheda USA).

3. Procedure per l'esportazione

Gli importatori brasiliani devono essere registrati nel Registro degli Esportatori e Importatori (REI) istituito dalla Segreteria degli Affari Esteri (SECEX) presso il Ministero dello Sviluppo, dell'Industria e degli Affari esteri (MDIC). L'iscrizione avviene automaticamente la prima volta che si opera per effettuare un'importazione in Brasile utilizzando il Sistema integrato del Commercio estero (Siscomex), gestito dall'Agenzia delle Entrate (Receita Federal o RFB) del Ministero delle Finanze (Ministério da Fazenda).

Per informazioni:



Tel. +55 61 34122000, +55 61 34123000



<http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/siscomex/siscomex.htm>

Per esportare in Brasile prodotti alimentari che richiedono un'autorizzazione preventiva da parte delle autorità, occorre ottenere la **licenza d'importazione non automatica** detta Licença de Importação (não automática). La domanda va inoltrata on line, via Siscomex, e deve essere compilata in portoghese prima della partenza della merce dal Paese esportatore. Il procedimento dura 60 giorni con costi variabili a seconda della merce. La licenza ha una validità di tre mesi con possibilità di proroga, se richiesta prima della scadenza, per altri tre mesi.

In campo alimentare le autorità brasiliane preposte al rilascio sono:

ANVISA: National Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brazilian Health Surveillance Agency)

SEPN 515, Bloco B, Edifício Omega, 5.º andar

BR-70770502 Brasília

 Tel. +55 61 34481009, +55 34481026



<http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa-ingles>

DECEX: Departamento de Operações de Comércio Exterior (Brazilian Department of Operation for Foreign Trade)

Esplanada dos Ministérios, Bloco J

BR-70056900 Brasília

 Tel. +55 61 34257562, +55 2121261319



<http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio>

[Selezionare Comércio Exterior / Operações de Comércio Exterior – DECEX / Dicas Decex]

MAPA: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply)

Esplanada dos Ministérios, Anexo B, 4.º andar s/424 B

BR-70043900 Brasília

 Tel. +55 61 32182829



<http://www.agricultura.gov.br>

Successivamente occorre procedere alla registrazione al Sistema di tracciabilità delle Attività commerciali (RADAR), gestito da SECEX.

Le autorità doganali brasiliane suddividono le merci importate, in base alla dichiarazione di importazione, in quattro classi commerciali (parametrização). Se la categoria viene approvata, possono essere applicate procedure semplificate per l'importazione:

- canale verde: nessuna verifica/ispezione prevista
- canale giallo: verifica della dichiarazione di importazione e della documentazione di supporto
- canale rosso: applicazione delle verifiche previste per il canale giallo e ispezione della merce
- canale grigio: applicazione delle disposizioni previste per la procedura relativa al canale rosso e predisposizione di ulteriori verifiche (ad esempio del valore dichiarato).

3.1 Animali, prodotti agricoli e prodotti di origine animale

Per poter esportare prodotti a base di carne suina, prodotti a base di latte e prodotti della pesca occorre procedere in Italia, presso l'ASL competente, presentando domanda di inserimento nell'apposita lista corredata da verbale di sopralluogo.

Al momento attuale è vietata l'esportazione di carne suina fresca, mentre, a determinate condizioni, è concesso l'invio di prodotti di carne suina con stagionatura inferiore a 10 mesi. A giugno 2014 è stata emanata la Circular n. 466/2014/CGPE/DIPOA che, oltre a prevedere un nuovo certificato sanitario per l'esportazione di prodotti derivati dalle carni suine verso il Brasile, ha riconosciuto la regionalizzazione della malattia vescicolare, così come proposto dal Ministero della Salute italiano. Di conseguenza è stato autorizzato l'ingresso di prodotti di salumeria a breve stagionatura (salami, pancette, coppe, ecc.) provenienti da Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Marche e Trentino Alto Adige.

Prima dell'importazione in Brasile di animali, prodotti agricoli e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, gli importatori devono richiedere la **registrazione e il permesso d'importazione** presso il Ministero dell'Agricoltura. Una lista di produttori accreditati e abilitati all'esportazione è tenuta dall'autorità brasiliana responsabile del servizio di ispezione dei prodotti di origine animale (DIPOA) appartenente al Ministero dell'Agricoltura ed è consultabile dal sito:



<http://www.agricultura.gov.br>

[Selecionar Serviços e Sistemas/Sistemas /SIGSIF / Listas de Estabelecimentos Estrangeiros Habilitados à Exportação para o Brasil/País (Italia) / Área (carne o leite o pescado, senza inserire il Produto) / Relatório].

A tal proposito, dal 1° gennaio 2009, per i **prodotti a base di carne suina** a lunga stagionatura (superiore a 10 mesi) il Brasile riconosce le autorizzazioni rilasciate dal Ministero della Salute italiano agli stabilimenti di produzione. La modalità denominata **pre-listing**, consente di essere inseriti in liste speciali. La richiesta di autorizzazione deve pertanto essere indirizzata al Ministero della Salute italiano – Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti – Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione – Ufficio IX tramite i Servizi Veterinari Regionali [Nota DGSAN 3590 del 13 febbraio 2009], con le seguenti indicazioni:

- elenco dei prodotti che s'intende esportare verso il Brasile
- ubicazione esatta degli stabilimenti produttivi
- numero di autorizzazione CE
- dichiarazione del veterinario ufficiale dello stabilimento che attesta l'idoneità del medesimo a esportare verso il Brasile.

È previsto che la procedura di pre-listing venga estesa ad altri prodotti di origine animale, come indicato nel memorandum d'intesa tra Italia e Brasile del novembre 2009, in cui è stato concordato un meccanismo di consultazione in ambito di sicurezza alimentare e una collaborazione più fattiva sul fronte delle ispezioni sanitarie relative agli alimenti di origine animale.

Il documento è consultabile sul sito del Ministero della Salute:

 <http://www.salute.gov.it>

[Selezionare Temi e professioni / Sanità internazionale / Veterinaria internazionale / Esportazione di alimenti, animali e mangimi / Accordi internazionali / Elenco accordi].

Una volta ottenuto da parte del Ministero dell'Agricoltura brasiliano l'inserimento nella lista degli stabilimenti autorizzati a esportare, l'azienda dovrà procedere con la richiesta di autorizzazione dell'etichettatura (rotulo) con il formulario predisposto (Formulário De Registro De Rótulo De Produto De Origem Animal Importado), come indicato dalla Circular 125/98/DCI/DIPOA (si vedano anche gli emendamenti apportati dalla Circular 416/98/DCI/DIPOA) e dal relativo allegato Regulamento técnico para rotulagem de produto de origem animal embalado.

Per quanto riguarda l'esportazione in Brasile di **prodotti ittici** occorre verificare la Nota DSVET no. 3659 del 19/07/2010. Informazioni sono disponibili sul sito dell'ambasciata italiana a Brasilia:

 http://www.ambbrasil.esteri.it/Ambasciata_Brasilia/Menu/Informazioni_e_servizi/Fare_affari_nel_Paese/Pag_prodotti_ittici.htm

Per esaminare a fondo le condizioni di produzione e i livelli di controllo del Paese di esportazione, il Ministero dell'Agricoltura effettua ispezioni negli Stati dell'Unione europea che esportano prodotti alimentari verso il mercato interno brasiliano.

Si consideri che l'etichettatura dei prodotti di origine animale è regolamentata dalla Circular DIPOA/SDA No.42/2010 e che da settembre 2014 è entrato in vigore un nuovo certificato sanitario [riferimento Circular n. 84 2014 DIPES CGI DIPOA 30/04/2014].

3.2 Bevande

Analoghi meccanismi di controllo sono previsti per il commercio delle bevande importate. Il Ministero dell'Agricoltura richiede, infatti, **certificati e permessi specifici** per l'importazione delle bevande che devono essere presentati alle autorità competenti solo se l'importatore ha provveduto a registrarsi in appositi elenchi tenuti presso il Ministero dell'Agricoltura (VIGIAGRO).

Per le **bevande derivate dall'uva** sono, poi, richiesti **certificati di origine e di analisi** secondo il modello riportato nell'Instrução Normativa 54, de 18 de Novembro de 2009 - Anexo VIII - Modelo de Certificado De Origem e de Análise de Vinho e Derivados da Uva e do Vinho. A questo si deve aggiungere un ulteriore documento che fissa i termini di responsabilità per l'importazione. Sulla base dei dati così reperiti, viene rilasciato il Permesso all'importazione di vino.

Nel caso delle bevande alcoliche l'importatore deve richiedere il **bollo di controllo** all'Agenzia delle Entrate brasiliana (Receita Federal o RFB) che serve per identificare il prodotto. I documenti sono disponibili alla voce Importação del sito:



[http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atbhe/tus/default.aspx/?p/1/a/1](http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atbhe/tus/default.aspx?p/1/a/1)

Per la commercializzazione della **birra** in Brasile sono richieste:

- l'indicazione del valore energetico in etichetta
- la registrazione dell'importatore mediante Siscomex
- la licenza d'importazione non automatica definita Licença de Importação (não automática)
- il certificato di origine.

Sull'**etichetta delle bevande** alcoliche, da redigere in lingua portoghese, occorre riportare le seguenti indicazioni:

- nome del prodotto
- tipo di bevanda (vino, birra ecc.)
- nome dell'importatore e del referente, se applicabile
- codice di identificazione dell'importatore
- Paese di origine
- titolo alcolometrico
- volume netto
- data di produzione (lotto)
- presenza di sostanze allergizzanti (ad esempio glutine)
- elenco degli ingredienti e degli additivi.

3.3 Cioccolato e prodotti a base di cioccolato

Per la commercializzazione di cioccolato e di prodotti a base di cioccolato sono necessari:

- la registrazione dell'importatore mediante Siscomex
- la licenza d'importazione non automatica
- il certificato di origine.

In etichetta occorre riportare la dichiarazione nutrizionale.

3.4 Materiali d'imballaggio in legno grezzo

Nel caso di utilizzo di imballaggi in legno grezzo il Brasile richiede la conformità alla norma fitosanitaria FAO ISPM 15 (International Standard for Phytosanitary Measures No. 15) anche dei pallet (nuovi o usati), dei materiali per stivaggio (pagliolo), delle casse, delle gabbie, dei fusti, delle bobine, dei pialoni di carico, dei pallet collar (paretali) e degli skid. La conformità alla norma viene dichiarata mediante l'apposizione del marchio con il logo IPPC, il numero di omologazione dell'azienda (con codice ISO del Paese) e la sigla del trattamento utilizzato (nell'Unione europea è consentito solo il trattamento termico HT). Sia il trattamento sia la marchiatura sono controllati dalle Organizzazioni Nazionali per la Protezione dei Vegetali (NPPO).

La norma è consultabile dal sito dell'International Plant Protection Convention (IPPC):



<https://www.ippc.int>

REQUISITI PER L'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI IN BRASILE

- **Alimenti di origine animale e vegetale:** richiesta al Ministero dell'Agricoltura, Allevamento e Alimentazione (MAPA) per registrazione, ispezione e permesso all'importazione di bevande e bevande acide fermentate, certificato di origine e certificato di analisi.
- **Bevande derivate dall'uva:** certificato di origine, certificato di analisi e registrazione.
- **Bevande:** registrazione dell'importatore, certificato ispettivo d'importazione.
- **Vino:** permesso d'importazione.

Per altri alimenti, come i prodotti da forno, non sono richiesti documenti o procedure specifici.

PRINCIPALI DOCUMENTI PER L'EXPORT DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI IN BRASILE: QUADRO DI SINTESI

Oltre ai documenti normalmente richiesti per l'esportazione (si veda il paragrafo 2.2 della guida **L'esportazione degli alimenti nei Paesi extra-UE**), i principali documenti per l'export di prodotti alimentari in Brasile sono i seguenti:

- **certificato sanitario:** è necessario per gli alimenti di origine animale (latte, uova, preparazioni a base di carne ecc.). Prima di procedere alle operazioni di esportazione di prodotti a base di carne, occorre verificare l'elenco dei Paesi che hanno deciso di sospendere le importazioni di animali o prodotti a base di carne. L'elenco è in continua evoluzione per cui è preferibile informarsi presso importatori locali.
- **dichiarazione consolare:** può esser richiesta per le bevande alcoliche ad eccezione dei vini (verificare con l'importatore). Deve essere firmata dall'impresa produttrice, dall'importatore e successivamente legalizzata dal Consolato. Il documento è necessario per ogni importatore con cui l'impresa lavora.

- **certificato fitosanitario:** richiesto per la frutta, i legumi, le sementi e altri vegetali, è rilasciato dal servizio fitosanitario della Regione di appartenenza.
- **certificato di non contaminazione da diossina:** il certificato può essere richiesto per i prodotti avicoli.
- altri documenti possono essere richiesti a seconda dei prodotti; si consiglia, pertanto, di rivolgersi alle Camere di commercio e al Consolato di competenza prima di procedere alle operazioni di esportazione.

4. Analisi

Le autorità brasiliane accettano Rapporti di Prova (in portoghese Certificação de Análise) emessi da laboratori accreditati nel Paese di origine qualora siano presenti tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità ai requisiti brasiliani.

Salvo casi particolari, è necessario che siano riportati:

- nome e recapito del laboratorio
- numero di registrazione del campione analizzato
- data delle analisi
- descrizione del campione analizzato
- risultati delle prove chimico-fisiche
- risultati delle prove microbiologiche
- riferimento ai metodi di analisi adottati, inclusi i limiti di rilevazione
- istruzioni di utilizzo, se applicabili
- elenco del personale coinvolto nelle analisi, se applicabile
- indicazione relativa alla conformità rispetto ai limiti
- indicazione delle condizioni di stoccaggio, trasporto, qualora possano influire sulla conformità dei risultati
- firma del direttore o di un legale rappresentante.

Il rapporto di prova può essere redatto sia in portoghese che in inglese, ma è consigliabile la traduzione in portoghese.

In alcuni casi sono specificate le determinazioni chimico-fisiche da riportare nel Certificação de Análise come nell'Anexo VIII - Modelo de Certificado de Origem e de Análise de Vinho e Derivados da Uva e do Vinho.

Mosto	Vino	Distillato	Aceto di vino
<ul style="list-style-type: none"> • Colore • Limpidezza • Densità a 20°C • Grado Brix 	<ul style="list-style-type: none"> • Colore • Limpidezza • Densità a 20°C • Titolo alcolometrico a 20°C • Estratto secco totale • Zuccheri totali • Anidride solforosa totale • pH • Acidità totale • Acidità volatile • Ricerca di diglicosidi (Malvidina) • Sovrapressione 	<ul style="list-style-type: none"> • Titolo alcolometrico a 20°C • Alcoli superiori • Furfurale • Aldeidi • Esteri 	<ul style="list-style-type: none"> • Acidità volatile espressa come acido acetico in g/100 ml